CONSIDERAZIONI SULL'ORDINANZA COMMISSARIALE 4/2026

L'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 4/2026 rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per il perseguimento dell'obiettivo, pienamente condiviso, dell'eradicazione della PSA dal territorio nazionale.

Le misure di prevenzione, controllo ed eradicazione devono tuttavia mantenersi coerenti con i principi di proporzionalità, adeguatezza e analisi del rischio previsti dalla normativa unionale, così da garantire il massimo livello di efficacia sanitaria limitando, al contempo, gli effetti indesiderati sulle attività economiche, sul patrimonio zootecnico nazionale, sulla biodiversità e sui territori rurali.

Le considerazioni che seguono nascono con l'intento di contribuire al miglioramento dell'attuale impianto dell'Ordinanza, proponendo alcuni elementi di riflessione basati sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'esperienza maturata nella gestione della PSA e sul quadro normativo europeo. In particolare, esse riguardano gli allevamenti semibradi ed estensivi, le razze autoctone e gli allevamenti di piccola scala, sistemi produttivi caratterizzati da specifiche peculiarità gestionali che, a nostro avviso, richiedono una valutazione del rischio maggiormente aderente alle loro caratteristiche.

LA STRATEGIA

La strategia adottata dal Commissario straordinario PSA con l'ordinanza 4/2026 prevede tra le altre misure, la cessazione delle attività di allevamento non stabulato nei territori interessati alle zone di restrizione attuali e future, quindi di fatto ad oggi in tutte le zone dell'Appennino nelle quali vive il cinghiale con popolazioni dove il virus è già presente o potrà comparire.

Relativamente agli allevamenti semibradi questa strategia viene attuata attraverso il disposto dell'art. 9, comma 1 e dell'art. 10, punto 7 e 8 dell'ordinanza 4/2026 e modalità di attuazione attraverso l'Unità Centrale di Crisi (UCC) e l'organizzazione periferica: tali disposizioni non risultano supportate da evidenze scientifiche che giustifichino l'attribuzione automatica di un maggiore rischio alla sola tipologia semibrada, indipendentemente dal livello di biosicurezza, dal contesto epidemiologico e dalle caratteristiche dello stabilimento.

Il parere EFSA *"African swine fever and outdoor farming of pigs"* (EFSA AHAW Panel, 2021) riconosce che l'accesso all'aperto può determinare un incremento del rischio di introduzione della PSA in presenza di cinghiali infetti e contaminazione ambientale. Tuttavia, lo stesso parere conclude che il rischio non è uniforme tra tutti i sistemi outdoor e raccomanda una classificazione degli allevamenti basata sulle effettive misure di biosicurezza adottate, sul contesto epidemiologico e sulle caratteristiche aziendali, anziché sulla sola tipologia produttiva. EFSA individua inoltre nelle recinzioni efficaci, nella gestione degli accessi, nella separazione dal selvatico e nelle misure di biosicurezza specifiche strumenti idonei a ridurre significativamente tale rischio.

Inoltre, la PSA non comporta un rischio sanitario diretto per la popolazione umana; le conseguenze sanitarie riguardano esclusivamente i suidi, mentre le ricadute economiche e commerciali possono essere rilevanti. Proprio per questo, le misure adottate dovrebbero essere proporzionate al rischio epidemiologico effettivamente associato alle diverse tipologie di allevamento, specialmente quando parliamo di allevamenti semibradi isolati territorialmente e non collegati a una filiera industriale che si estende in altri territori, le cui produzioni non vengono esportate. Non risulta che le misure di chiusura preventiva siano state accompagnate da una valutazione costi-benefici che metta in relazione i benefici sanitari attesi con i rilevanti costi economici, sociali, ambientali e culturali che esse comportano. In particolare, tali misure possono determinare la perdita di biodiversità zootecnica, di produzioni tipiche e di tradizioni locali, compromettendo patrimoni di interesse pubblico il cui recupero potrebbe risultare impossibile. L'applicazione di misure preventive che non risultino adeguatamente supportate da un'analisi del rischio e da una valutazione di proporzionalità tra benefici sanitari attesi e impatti conseguenti rischia di determinare un sacrificio non adeguatamente giustificato di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti. Tra questi rientrano la tutela della biodiversità (art. 9 della Costituzione), la valorizzazione delle razze autoctone e delle produzioni tipiche, lo sviluppo delle aree rurali e la libertà di iniziativa economica privata, che, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, può essere limitata solo nella misura strettamente necessaria al perseguimento dell'interesse pubblico. L'azione commissariale, pur orientata al legittimo obiettivo dell'eradicazione della PSA, dovrebbe pertanto garantire un adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela sanitaria e gli altri interessi pubblici riconosciuti dall'ordinamento. L'attuale impostazione appare inoltre non pienamente coerente con gli indirizzi dell'Unione europea e con le politiche nazionali e regionali volte alla tutela della biodiversità animale, alla promozione delle produzioni biologiche, tipiche e locali, al sostegno della pastorizia e allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, nella misura in cui tali obiettivi non risultano adeguatamente considerati nella definizione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA.

Inoltre, l'attuale strategia non valorizza le possibilità offerte dal Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che disciplina le misure di controllo delle malattie di categoria A, tra cui la PSA. In particolare, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2020/687 consente, a precise condizioni e previa valutazione del rischio, di derogare all'abbattimento previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), anche nel caso di animali appartenenti a razze rare o di elevato valore genetico, culturale o educativo. Tale disposizione riconosce infatti la necessità di contemperare le esigenze di controllo sanitario con la tutela di patrimoni genetici, scientifici, culturali ed educativi di particolare valore. Tra i casi espressamente previsti rientrano:

- gli animali detenuti a fini scientifici o per la conservazione di specie protette o a rischio di estinzione;
- gli animali ufficialmente registrati come appartenenti a razze rare;
- gli animali di elevato valore genetico, culturale o educativo, purché ciò sia debitamente motivato.
- Pur riferendosi specificamente alle deroghe all'abbattimento in caso di focolaio confermato, tali disposizioni mostrano che il diritto unionale riconosce espressamente la necessità di contemperare le esigenze di eradicazione con la tutela di animali di particolare valore genetico, scientifico, culturale o educativo. Tali principi potrebbero essere maggiormente recepiti e valorizzati anche nell'attuazione dell'Ordinanza n. 4/2026.

L’ANALISI DEL RISCHIO

L’analisi del rischio di ingresso del virus PSA in allevamento deve basarsi su criteri oggettivi, misurabili e dimostrabili anche attraverso l’analisi statistica dei dati epidemiologici.

Le evidenze epidemiologiche disponibili indicano che il rischio di introduzione della PSA negli allevamenti è multifattoriale e dipende dall’interazione tra pressione infettiva del cinghiale selvatico, biosicurezza effettivamente applicata, movimenti di persone, mezzi e materiali, relazioni di filiera, densità degli allevamenti e caratteristiche del territorio. Nessuno di questi fattori, considerato isolatamente, è sufficiente a spiegare il rischio epidemiologico della singola azienda.

Lo studio caso-controllo condotto da Bellini et al. (2026) ha identificato tra i fattori associati all’introduzione della PSA negli allevamenti del Nord Italia i contatti con altre aziende suinicole, l’accesso di personale esterno, l’utilizzo di veicoli agricoli nella zona pulita e la movimentazione del letame, mentre risultano protettive le misure che rafforzano la separazione tra ambiente esterno e area di allevamento, quali zona filtro e punti di disinfezione dedicati. Queste evidenze sono coerenti con quanto riportato da Pavone et al. (2023), che, analizzando l’evoluzione della PSA in Italia, evidenziano come la diffusione del virus sia riconducibile a molteplici fattori epidemiologici concorrenti e sottolineano il ruolo delle attività umane nella diffusione a lunga distanza dell’infezione, in particolare attraverso movimenti di persone, materiali e prodotti contaminati. Gli autori evidenziano inoltre come il controllo della malattia richieda un approccio integrato basato sulla gestione del rischio, sul rafforzamento della biosicurezza e sulla sorveglianza.

Il rischio di contatto diretto con il cinghiale selvatico può essere significativamente ridotto mediante l’adozione di adeguate misure di biosicurezza strutturale e gestionale; analogamente, il rischio di esposizione diretta o indiretta a carcasse di cinghiale infette può essere mitigato attraverso attività tempestive ed efficaci di ricerca e rimozione, come previsto anche dall’Ordinanza n. 4/2026. Tali attività possono risultare particolarmente efficaci quando gli allevamenti semibradi sono inseriti in sistemi organizzati, quali consorzi di tutela, distretti del cibo o distretti biologici, nei quali la presenza di reti strutturate tra aziende può favorire una maggiore capacità di sorveglianza territoriale, di condivisione delle informazioni, di coordinamento degli interventi e di verifica dell’applicazione delle misure di biosicurezza. L’esperienza dell’Emilia-Romagna dimostra che un approccio fondato sull’adeguamento della biosicurezza può consentire la permanenza degli allevamenti semibradi anche in aree interessate dalla presenza del virus, senza ricorrere automaticamente alla cessazione dell’attività. Pur non costituendo una prova sperimentale dell’efficacia delle misure, tale esperienza rappresenta un’importante evidenza osservazionale a supporto di un approccio graduato basato sulla mitigazione del rischio.

Il sistema Classyfarm classifica gli allevamenti in bassa e alta intensità in relazione alla soglia di 300 capi, altre soglie numeriche non hanno alcun rilievo ai fini dell’analisi del rischio come dimostrano le analisi di EFSA. La consistenza numerica può rappresentare uno degli elementi utili alla caratterizzazione dello stabilimento, ma non può essere utilizzata isolatamente come misura del rischio epidemiologico, che dipende anche dalla biosicurezza, dalla localizzazione, dalle modalità gestionali e dalle reti di contatto.

ASSENZA DI COERENZA TRA L'ORDINANZA 4/2026 E IL METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ADOTTATO DAL GOE

L'Ordinanza 4/2026 introduce un trattamento particolarmente penalizzante nei confronti di due categorie di allevamento: **gli stabilimenti con meno di 50 suini e gli allevamenti semibradi/ all'aperto**. Si tratta di aziende molto diverse tra loro, accomunate però dal fatto di essere sottoposte a misure più gravose sulla base di caratteristiche — dimensione dell'allevamento e modalità produttiva — che vengono assunte come indicatori di rischio.

È proprio questo presupposto che necessita di essere dimostrato.

Dall'esame dei verbali del Gruppo Operativo degli Esperti PSA emerge infatti un metodo sostanzialmente diverso: **il rischio viene individuato attraverso l'analisi dei dati epidemiologici e dei fattori concreti di introduzione e diffusione del virus e le misure vengono conseguentemente differenziate**.

Nella riunione del **26 agosto 2024**, alla presenza dello stesso Commissario straordinario Giovanni Filippini, **Paolo Calistri** indica tra le misure utili «una puntuale registrazione dell'ingresso degli automezzi negli allevamenti, così da individuare gli stabilimenti da attenzionare perché ritenuti più a rischio».

È un'indicazione importante: **gli stabilimenti da attenzionare vengono individuati sulla base dell'esposizione concreta a un fattore di rischio, non della loro dimensione o del modello produttivo.**

Ancora più esplicita, nella stessa riunione, è **Annalisa Scollo**, che richiama «alcune zone d'ombra in relazione alla attuazione delle misure di biosicurezza, che potrebbero costituire fattori di rischio più concreti». Con specifico riferimento agli allevamenti intensivi individua tre possibili criticità: **«gli ingressi dei mezzi, la relativa formazione del personale e il ruolo degli operatori coinvolti nelle operazioni agricole di spargimento dei liquami»**, definendo inoltre l'ingresso dei mezzi «un aspetto cruciale».

La conclusione di **Francesco Feliziani**, sempre il 26 agosto 2024, è ancora più significativa: **«i canali di infezione legati alle biosicurezze, in particolare al loro aspetto gestionale, sono prevalenti e più impattanti»** rispetto ai possibili insetti vettori.

Sono affermazioni che indicano con chiarezza dove gli stessi esperti individuano fattori rilevanti di rischio: **mezzi, persone, accessi, formazione, attività agricole, procedure e gestione della biosicurezza**.

Nella medesima riunione viene manifestata anche una specifica preoccupazione per i livelli di biosicurezza degli allevamenti outdoor della Toscana, «soprattutto rispetto alle barriere che dovrebbero scongiurare il contatto tra selvatico e domestico».

Questo passaggio non va eluso, ma letto correttamente. Il GOE **non afferma che l'allevamento outdoor sia di per sé maggiormente pericoloso**: individua uno specifico fattore di rischio, cioè la possibilità di contatto tra suini domestici e selvatici, e concentra conseguentemente l'attenzione sull'efficacia delle barriere destinate a impedirlo.

È esattamente questa la differenza tra **valutare il rischio** e **presumerlo**.

Un allevamento semibrado dotato di doppia recinzione efficace, correttamente gestito e conforme alle misure di biosicurezza non può essere automaticamente assimilato a un allevamento nel quale sia possibile il contatto con il selvatico. Allo stesso modo, un allevamento con 40 suini non diventa epidemiologicamente più pericoloso di uno con 60, 600 o 6.000 suini per il solo fatto di trovarsi al di sotto di una soglia numerica.

Se l'Ordinanza vuole attribuire conseguenze diverse a queste categorie deve dimostrare che tali categorie corrispondono effettivamente a un diverso rischio epidemiologico.

Lo stesso metodo seguito dal GOE in altri ambiti dimostra che questa valutazione è possibile e viene normalmente effettuata.

Il principio applicato è dunque: **rischio diverso, misura diversa**. Non: categoria diversa, misura diversa.

Significativo è quanto affermato da **Vittorio Guberti nella riunione del 14 novembre 2024**. Discutendo dell'utilizzo dei Comuni come unità territoriale per determinare gli interventi sul selvatico, Guberti ne contesta l'appropriatezza perché «l'estensione dei comuni è infatti molto eterogenea e penalizza quelli di piccole dimensioni», proponendo unità territoriali costruite su criteri maggiormente coerenti con le caratteristiche epidemiologiche.

Il principio è perfettamente trasferibile al problema che poniamo: **una categoria semplice da utilizzare sul piano amministrativo non diventa per questo un indicatore epidemiologicamente valido**.

La soglia di 50 capi è certamente facile da applicare. Anche la qualificazione di un allevamento come semibrado è facilmente identificabile. Ma **la semplicità amministrativa non costituisce una prova scientifica di maggiore rischio**.

Anzi, proprio i verbali del GOE indicano che il rischio PSA nel domestico è multifattoriale e che deve essere valutato attraverso elementi assai più complessi: esposizione al selvatico, efficacia delle recinzioni, ingressi di mezzi e persone, movimentazioni, formazione degli operatori, attività agricole, contaminazione ambientale e qualità effettiva della biosicurezza.

Non chiediamo quindi alcuna esenzione generalizzata per i piccoli allevamenti o per gli allevamenti semibradi. **Chiediamo esattamente il contrario di una deroga indiscriminata: chiediamo che venga applicata una valutazione del rischio vera, azienda per azienda, e che aziende che rispettano efficacemente le prescrizioni di biosicurezza non vengano penalizzate semplicemente perché allevano meno di 50 suini o perché adottano un sistema semibrado**

La tutela sanitaria non può trasformarsi in una presunzione secondo la quale **piccolo equivale a meno sicuro e semibrado equivale a più pericoloso**, se questa equivalenza non è dimostrata dai dati epidemiologici.

La questione che poniamo al Commissario è pertanto molto precisa:

Quali evidenze epidemiologiche dimostrano che la consistenza inferiore a 50 capi e l'adozione di un sistema di allevamento semibrado costituiscano, di per sé, indicatori di rischio tali da giustificare misure più gravose rispetto agli altri allevamenti? E quale evidenza dimostra che questi due elementi siano indicatori di rischio più significativi dei fattori che lo stesso GOE ha individuato nelle proprie analisi, quali movimentazione e ingresso dei mezzi, gestione degli accessi, formazione degli operatori, attività agricole, biosicurezza gestionale e possibilità effettiva di contatto tra selvatico e domestico?

Se queste evidenze esistono, devono essere indicate e rese pubbliche. Se non esistono, non è scientificamente giustificabile utilizzare la soglia dei 50 capi o il sistema semibrado come presunzioni di maggiore rischio e farne discendere automaticamente misure più penalizzanti.

La richiesta di modifica dell'Ordinanza 4/2026 non consiste pertanto nell'abbassare il livello di protezione sanitaria. Consiste nel **ricondurre le misure al principio che lo stesso GOE ha ripetutamente applicato: individuare il rischio effettivo, intervenire sui fattori che lo determinano e graduare le restrizioni in funzione di quel rischio**.

Penalizzare indiscriminatamente gli allevamenti semibradi e quelli con meno di 50 capi, indipendentemente dalla biosicurezza concretamente adottata e dalla situazione epidemiologica dell'azienda, **non appare coerente con questo metodo e richiede una giustificazione scientifica che, nei documenti tecnici esaminati, non emerge**.

LA BIOSICUREZZA

L'adozione di misure di biosicurezza e di biosicurezza rafforzata conformi alla normativa unionale, opportunamente verificate anche in relazione alle caratteristiche dello stabilimento e al contesto epidemiologico, deve costituire un elemento centrale nella valutazione delle misure applicabili agli allevamenti situati nelle zone di restrizione. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 non prevede infatti una generale cessazione dell'attività degli stabilimenti situati nelle zone di restrizione I, II e III, ma disciplina specifiche limitazioni, in particolare alle movimentazioni, accompagnandole con un sistema di deroghe e autorizzazioni subordinate alla valutazione del rischio e al rispetto di condizioni sanitarie e di biosicurezza (artt. 9, 14, 15 e 16 e Allegato III; per le specifiche deroghe alle movimentazioni, artt. 22-25 e 28-31). L'impostazione unionale appare pertanto fondata sulla gestione e mitigazione del rischio attraverso condizioni verificabili, sorveglianza e biosicurezza, piuttosto che sulla cessazione automatica dell'attività conseguente alla sola localizzazione dello stabilimento in una zona di restrizione. La necessità di attivazione di una specifica task force presso la struttura commissariale per la definizione di linee guida nazionali e relativa strumentazione (check list) e attività di informazione e formazione per addetti e operatori è indicata a più riprese nei verbali del Gruppo Operativo degli Esperti (GOE) che affianca il Commissario straordinario ma da marzo 2025 tale attività non risulta ancora completata per stessa ammissione del Commissario. Lo stesso Commissario ha sottolineato come l'implementazione delle sole misure strutturali di biosicurezza non sia efficace se non vengano anche attuate misure di biosicurezza gestionale, per la messa a punto delle quali è indispensabile il coinvolgimento di competenze di tipo zootecnico e agronomico accanto a quelle di tipo veterinario, anche in considerazione del fatto che gli allevamenti biologici e semibradi sono inseriti nell'ambito di aziende agricole in tutto o in parte connesse alla gestione dell'allevamento.

L'esperienza della Regione Emilia-Romagna costituisce un elemento osservazionale di particolare interesse a supporto di un approccio fondato sulla biosicurezza. Dal 2008, infatti, gli allevamenti semibradi sono soggetti a specifiche misure di biosicurezza strutturale e gestionale previste dalla normativa regionale, successivamente confermate e aggiornate anche nell'ambito della gestione dell'emergenza PSA. In un contesto caratterizzato da una rilevante pressione infettiva nella popolazione di cinghiale selvatico, documentata dal rinvenimento, alla data del 29 luglio 2026, di 709 carcasse positive nelle sole province emiliane, di cui 414 nella provincia di Parma, i casi di PSA nei suini domestici sono rimasti numericamente molto limitati. Nello stesso periodo, i soli due focolai notificati negli allevamenti si sono verificati in provincia di Piacenza tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Pur non consentendo di attribuire in termini causali tale andamento esclusivamente alle misure di biosicurezza adottate, questi dati sono coerenti con l'ipotesi che un sistema fondato su adeguate misure strutturali e gestionali, accompagnate da una costante attività di verifica, possa contribuire in modo sostanziale a ridurre il rischio di introduzione del virus anche negli allevamenti semibradi.

I RISARCIMENTI

Dato che l'emergenza PSA è a carattere esclusivamente economico, l'intensità di applicazione delle misure deve essere commisurata alla possibilità di indennizzo dei danni diretti e indiretti per gli allevatori. La mancanza di risorse pubbliche per i risarcimenti, che ormai risale al 2024, rende ancora di più necessarie misure e modalità di loro applicazione basati esclusivamente su analisi del rischio e valutazione costi/benefici rigorosi, completi e documentati. Ancora oggi non sono previsti valori economici adeguati al risarcimento dei danni diretti per i suini certificati biologici e delle razze autoctone capaci di riconoscere non solo il valore commerciale degli animali abbattuti, ma anche il loro valore genetico, storico e conservazionistico, nonché i maggiori danni indiretti subiti dagli allevamenti estensivi rispetto ai sistemi convenzionali. L'assenza di un sistema di indennizzo adeguato e tempestivo rende ancora più necessario che le misure restrittive siano strettamente proporzionate al rischio epidemiologico effettivamente dimostrato. Tra i danni indiretti è importante ricordare la perdita di tutti i pagamenti previsti dalla PAC (misure a superficie, benessere animale, eco-schemi, etc) e dai contributi ministeriali sulle filiere.

LE PROPOSTE

LA STRATEGIA

È necessario che la strategia consideri gli allevamenti semibradi, in particolare se impegnati a tutelare e valorizzare la biodiversità della specie suina e rispetto al loro ruolo di attività economica essenziale per i territori fragili, come patrimonio da difendere dal rischio di infezione e non come fonte del rischio. Questo vale anche per i sistemi qualità unionali (biologico e tipico) e nazionali (SQNBA) che prevedono anche l'allevamento semibrado.

Gli altri pilastri su cui è basata la strategia, quali le barriere, anche fisiche, alla circolazione dei cinghiali e il loro depopolamento, devono quindi avere come obiettivo anche la protezione di questi sistemi di allevamento. Negli allevamenti semibradi nei quali siano implementate misure di biosicurezza adeguate, valutate sulla base di un'analisi del rischio pertinente e puntuale, l'eventuale sospetto o esposizione al rischio non dovrebbe determinare automaticamente lo svuotamento dell'allevamento. In tali circostanze dovrebbero essere prioritariamente applicate, ove epidemiologicamente appropriate, misure di quarantena, restrizioni alla movimentazione e specifici accertamenti clinici e diagnostici volti a verificare l'effettiva presenza del virus. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata a livello di singolo stabilimento, evitando automatismi che coinvolgano altri stabilimenti riconducibili al medesimo allevatore ma situati in territori differenti, qualora siano epidemiologicamente e funzionalmente separati e non sussistano elementi che indichino possibili collegamenti nella trasmissione dell'infezione.

Per gli interventi che non possono trovare disciplina nell'ambito delle ordinanze commissariali, la strategia dovrà prevedere il coordinamento delle politiche e degli atti normativi e amministrativi adottati dalle competenti Autorità nazionali e regionali, con particolare riferimento:

- alla previsione e all'armonizzazione di misure di sostegno per l'acquisto e la gestione dei macelli mobili;
- al finanziamento dell'implementazione, dell'adeguamento e della manutenzione delle strutture di biosicurezza aziendale, con particolare priorità alle recinzioni.

L'obiettivo è assicurare un quadro di intervento coerente e coordinato tra i diversi livelli istituzionali, evitando frammentazioni e sovrapposizioni e garantendo continuità alle misure che non possono essere direttamente attuate attraverso lo strumento commissariale.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1 – ELIMINAZIONE DEL RIFERIMENTO SPECIFICO AGLI ALLEVAMENTI "SEMIBRADI"

MODIFICA RICHIESTA

Si propone di modificare l'articolo 9, comma 1, mediante la soppressione dell'inciso:

«con particolare riferimento a quelli della tipologia "semibradi"».

MOTIVAZIONE

La previsione di una specifica disciplina riferita agli allevamenti della tipologia "semibrada" non appare, allo stato attuale, adeguatamente supportata da evidenze scientifiche che consentano di individuare nella sola appartenenza a tale tipologia un fattore di rischio sufficiente a giustificare, di per sé, un trattamento differenziato rispetto alle altre modalità di allevamento.

La valutazione del rischio di introduzione e diffusione della peste suina africana dovrebbe essere invece correlata alle concrete caratteristiche dell'allevamento, al relativo contesto epidemiologico e territoriale e, soprattutto, al livello e all'effettiva applicazione delle misure di biosicurezza adottate.

In tale prospettiva assume particolare rilievo la **EFSA Scientific Opinion "African swine fever and outdoor farming of pigs" del 6 maggio 2021**, che affronta specificamente il rischio connesso agli allevamenti suini outdoor. L'analisi EFSA evidenzia l'eterogeneità dei sistemi di allevamento all'aperto e la conseguente necessità di valutare il rischio tenendo conto delle differenti condizioni di allevamento, del contesto epidemiologico e dell'applicazione di appropriate misure di biosicurezza, anziché ricondurlo automaticamente alla mera classificazione dell'allevamento come appartenente a una determinata tipologia.

Ne consegue che l'individuazione generalizzata degli allevamenti "semibradi" quale categoria meritevole di particolare riferimento rischia di introdurre una differenziazione non sufficientemente correlata all'effettivo livello di rischio del singolo allevamento.

PROPOSTA

Per tali ragioni, si propone la soppressione dell'inciso «con particolare riferimento a quelli della tipologia "semibradi"» dall'articolo 9, comma 1, riconducendo l'applicazione delle misure previste dall'Ordinanza a criteri di valutazione del rischio fondati sulle concrete condizioni epidemiologiche, strutturali e gestionali degli allevamenti e sull'effettivo livello di biosicurezza adottato.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 10, PUNTO 7 – SOPPRESSIONE DELLA DISCIPLINA SPECIFICA PREVISTA PER GLI ALLEVAMENTI "SEMIBRADI"

MODIFICA RICHIESTA

In coerenza con le considerazioni formulate con riferimento all'articolo 9, comma 1, si propone la modifica dell'articolo 10, punto 7, mediante la soppressione della disciplina speciale ivi prevista per gli allevamenti della tipologia "semibrada".

MOTIVAZIONE

La richiesta si fonda sulle medesime considerazioni scientifiche e sul medesimo principio di proporzionalità richiamati con riferimento all'articolo 9, comma 1.

In particolare, non appare adeguatamente giustificata l'applicazione di una disciplina differenziata sulla base della sola qualificazione dell'allevamento come "semibrado", indipendentemente

dalle concrete caratteristiche strutturali e gestionali dell'azienda, dal contesto epidemiologico e territoriale e dall'effettivo livello di biosicurezza adottato.

Come evidenziato dalla EFSA Scientific Opinion "African swine fever and outdoor farming of pigs" del 6 maggio 2021, i sistemi di allevamento all'aperto presentano caratteristiche eterogenee e la valutazione del rischio deve tenere conto delle specifiche condizioni di allevamento e delle misure di biosicurezza concretamente applicate.

Ne consegue che, per coerenza con la modifica proposta all'articolo 9, comma 1, si ritiene necessario eliminare anche dall'articolo 10, punto 7, la disciplina speciale riferita agli allevamenti "semibradi", riconducendo le eventuali misure restrittive o prescrittive a una valutazione dell'effettivo rischio epidemiologico e del livello di biosicurezza della singola azienda.

ADEGUAMENTO DELLE CHECKLIST DI BIOSICUREZZA E APPLICAZIONE DI UN APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO EFFETTIVO

MODIFICA RICHIESTA

Si ritiene necessario che le checklist utilizzate per la valutazione della biosicurezza siano adeguate alle specifiche caratteristiche strutturali e gestionali degli allevamenti semibradi e validate secondo un approccio effettivamente basato sull'analisi del rischio.

In particolare, occorre evitare l'applicazione automatica di criteri e requisiti concepiti prevalentemente per gli allevamenti confinati qualora gli stessi non risultino pienamente pertinenti o proporzionati rispetto alle caratteristiche dei sistemi estensivi e semibradi correttamente gestiti.

MOTIVAZIONE

La valutazione della biosicurezza dovrebbe avere come obiettivo la verifica dell'effettiva capacità delle misure adottate dall'azienda di prevenire l'introduzione e la diffusione del virus della peste suina africana, tenendo conto delle specifiche modalità di allevamento e delle concrete vie di esposizione al rischio.

Conseguentemente, gli allevamenti semibradi che abbiano dimostrato, attraverso verifiche effettuate dall'Autorità competente, il rispetto delle misure di biosicurezza previste dalla normativa vigente dovrebbero essere valutati sulla base del **rischio residuo effettivamente documentato**, evitando che la mera appartenenza alla tipologia "semibrada" determini automaticamente l'applicazione di misure maggiormente restrittive.

In tale prospettiva, l'eventuale presenza di cinghiali risultati positivi alla PSA nell'area in cui è ubicato l'allevamento costituisce certamente un elemento rilevante ai fini della valutazione epidemiologica, ma non dovrebbe essere considerata isolatamente. Tale elemento dovrebbe essere integrato con la valutazione del livello di biosicurezza aziendale, delle caratteristiche strutturali e gestionali dell'allevamento, della distanza e delle modalità di possibile contatto con la popolazione selvatica e, più in generale, delle concrete vie di introduzione e diffusione del virus.

PROPOSTA

Si propone pertanto che:

1. le checklist di biosicurezza applicabili agli allevamenti semibradi siano specificamente adattate e validate in relazione alle caratteristiche proprie di tali sistemi di allevamento e secondo criteri scientificamente fondati sull'analisi del rischio;
2. il rispetto delle misure di biosicurezza, accertato mediante verifica ufficiale, costituisca un elemento essenziale nella determinazione del rischio residuo dell'azienda;
3. la classificazione dell'allevamento come "semibrado" non costituisca, di per sé, presupposto sufficiente per l'applicazione automatica di misure restrittive ulteriori;
4. eventuali provvedimenti restrittivi siano adottati sulla base di una specifica valutazione epidemiologica e del rischio riferita all'allevamento interessato, ovvero nei casi conseguenti alla conferma di un focolaio di PSA, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Tale impostazione consentirebbe di assicurare che le misure di prevenzione e controllo siano proporzionate all'effettivo rischio epidemiologico, valorizzando le misure di biosicurezza concretamente adottate e verificate e superando automatismi fondati esclusivamente sulla tipologia di allevamento.

ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PUNTO 8 – MISURE SPECIFICHE PER GLI STABILIMENTI COMMERCIALI FINO A 50 CAPI

MODIFICA RICHIESTA

Si propone l'abrogazione dell'articolo 10, punto 8, nella parte in cui prevede specifiche misure restrittive per gli stabilimenti commerciali che detengono fino a 50 capi e che ricadono nel raggio di 3 km dal luogo di ritrovamento di una carcassa di cinghiale risultata positiva alla peste suina africana.

MOTIVAZIONE

La previsione introduce un automatismo fondato sulla combinazione di due parametri – la consistenza dell'allevamento, individuata nella soglia massima di 50 capi, e la distanza di 3 km dal ritrovamento di una carcassa positiva – che non appare, allo stato delle evidenze disponibili, sufficientemente supportato da una specifica valutazione scientifica del rischio.

Con particolare riferimento al criterio dimensionale, i più recenti dati epidemiologici pubblicati da EFSA non evidenziano una concentrazione dei focolai negli allevamenti di minori dimensioni tale da giustificare, di per sé, l'applicazione automatica di misure maggiormente restrittive agli stabilimenti con meno di 50 capi.

Il rapporto EFSA relativo al **2024** evidenzia infatti che, nei cinque Stati membri che hanno notificato più di dieci focolai di PSA nei suini domestici – tra i quali l'Italia –, le più elevate incidenze apparenti nel periodo considerato sono state osservate negli stabilimenti con **più di 100 suini** (EFSA Journal 2025;23).

Il successivo rapporto EFSA relativo al **2025** riporta inoltre che, dall'inizio dell'epidemia, **circa l'80% dei focolai italiani nei suini domestici ha interessato stabilimenti con oltre 100 capi** (EFSA Journal 2026;24).

Tali evidenze devono essere interpretate con la necessaria cautela: esse descrivono la **distribuzione epidemiologica dei focolai osservati** e non consentono, considerate isolatamente, di determinare il rischio relativo associato alle diverse classi dimensionali degli allevamenti. Proprio per tale ragione, tuttavia, non sembrano fornire un fondamento scientifico sufficiente per assumere la soglia dei 50 capi quale criterio autonomo per l'applicazione automatica di misure più restrittive.

Analogamente, la presenza di una carcassa di cinghiale positiva entro un raggio di 3 km rappresenta un elemento epidemiologico certamente rilevante, ma dovrebbe essere valutata congiuntamente agli ulteriori fattori che determinano l'effettiva possibilità di introduzione del virus nello stabilimento, tra i quali il livello di biosicurezza aziendale, le caratteristiche strutturali e gestionali dell'allevamento, le possibili vie di contatto diretto o indiretto con i suidi selvatici e le specifiche condizioni epidemiologiche e territoriali.

PROPOSTA

Si propone pertanto l'abrogazione dell'articolo 10, punto 8, superando l'applicazione automatica delle misure ivi previste agli stabilimenti commerciali fino a 50 capi situati entro 3 km dal ritrovamento di una carcassa di cinghiale positiva.

L'eventuale adozione di misure ulteriormente restrittive dovrebbe essere invece fondata su una **specifica valutazione del rischio**, nella quale la prossimità a casi di PSA nella popolazione selvatica e la consistenza dell'allevamento siano considerate quali componenti di una valutazione complessiva, unitamente al livello di biosicurezza effettivamente accertato e alle concrete vie di esposizione.

Tale impostazione risulterebbe coerente con un approccio proporzionato e basato sul rischio, evitando che parametri dimensionali o geografici predeterminati determinino, in assenza di un'adeguata valutazione del caso concreto, l'applicazione automatica di misure differenziate.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 10, COMMA 9 – DIVIETO DI RIPOPOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI PRIVI DI SUINI ALLA DATA DI EMANAZIONE DELL'ORDINANZA

MODIFICA RICHIESTA

Si propone la modifica dell'articolo 10, comma 9, nella parte in cui prevede il divieto di ripopolamento degli allevamenti situati nelle zone soggette a restrizione che risultino privi di suini alla data di emanazione dell'Ordinanza.

MOTIVAZIONE

La previsione, nella sua formulazione attuale, assume quale elemento determinante ai fini della possibilità di ripopolamento una circostanza meramente temporale – la presenza o meno di suini nell'allevamento alla data di emanazione dell'Ordinanza – che non appare, di per sé, direttamente correlata al rischio epidemiologico effettivamente riconducibile allo stabilimento.

Ne deriva che due aziende aventi caratteristiche sostanzialmente equivalenti sotto il profilo della localizzazione, della tipologia produttiva, dello stato sanitario e, soprattutto, del livello di biosicurezza possono essere assoggettate a regimi differenti esclusivamente in ragione della circostanza occasionale che, alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, una di esse ospitasse suini e l'altra si trovasse temporaneamente priva di animali.

La temporanea assenza di suini può infatti dipendere da molteplici circostanze fisiologiche dell'attività aziendale – quali la conclusione di un ciclo produttivo, operazioni di pulizia e disinfezione, esigenze organizzative o una temporanea sospensione dell'attività – che non implicano necessariamente un diverso livello di rischio sanitario al momento del successivo ripopolamento.

L'automatismo previsto dalla disposizione rischia pertanto di determinare un trattamento differenziato tra situazioni epidemiologicamente comparabili sulla base di un elemento contingente, anziché sulla base di parametri oggettivi e verificabili connessi all'effettivo rischio di introduzione e diffusione della PSA.

L'incongruenza della previsione emerge inoltre dal confronto con la disciplina applicabile all'insediamento di nuove attività: mentre un allevamento già esistente, registrato e temporaneamente privo di animali alla data indicata dall'Ordinanza non può essere ripopolato, la disposizione non sembra prevedere, in termini altrettanto espressi e automatici, un corrispondente divieto generalizzato di autorizzazione o avvio di nuovi allevamenti nelle medesime zone soggette a restrizione. Ne potrebbe derivare un trattamento non omogeneo che merita di essere superato attraverso criteri fondati sull'effettivo rischio sanitario.

PROPOSTA

Si propone pertanto di eliminare il divieto automatico di ripopolamento fondato esclusivamente sull'assenza di suini nell'allevamento alla data di emanazione dell'Ordinanza.

La possibilità di ripopolamento dovrebbe essere subordinata, indipendentemente dalla presenza o meno di animali a tale data, alla **verifica preventiva da parte dell'Autorità competente delle condizioni sanitarie e di biosicurezza dello stabilimento**, nonché, ove necessario, a una specifica valutazione del rischio che tenga conto della situazione epidemiologica dell'area.

In presenza dei requisiti di biosicurezza previsti dalla normativa vigente e in assenza di specifici elementi epidemiologici ostativi, il ripopolamento dovrebbe pertanto poter essere autorizzato secondo condizioni e procedure definite dall'Autorità competente.

Tale modifica consentirebbe di sostituire un criterio meramente temporale con un criterio **oggettivo, proporzionato e basato sul rischio**, assicurando che eventuali limitazioni al ripopolamento siano effettivamente correlate alla tutela sanitaria e non alla situazione contingente dell'allevamento alla data di emanazione dell'Ordinanza.

RIPRISTINO DELLA DISCIPLINA DELL'ORDINANZA N. 7/2025 IN MATERIA DI PASCOLO, TRANSUMANZA E ALPEGGIO – MODIFICA DELL'ARTICOLO 10, PUNTO 16, E SOPPRESSIONE DEL PUNTO B DELL'ALLEGATO 2

MODIFICA RICHIESTA

Si propone il ripristino della disciplina prevista dall'Ordinanza n. 7/2025 in materia di pascolo, transumanza e alpeggio, con conseguente modifica dell'articolo 10, punto 16, dell'Ordinanza n. 4/2026 e soppressione del punto B dell'Allegato 2.

La richiesta nasce dalla necessità di assicurare che le misure di biosicurezza applicabili alla movimentazione degli animali siano non soltanto efficaci sotto il profilo sanitario, ma anche tecnicamente attuabili, proporzionate al rischio e compatibili con le esigenze di benessere animale e con le concrete modalità di svolgimento della transumanza e dell'alpeggio.

CRITICITÀ TECNICHE E OPERATIVE

Le prescrizioni relative alla tosatura e al successivo lavaggio e disinfezione degli animali prima degli spostamenti presentano rilevanti difficoltà applicative.

In primo luogo, le infrastrutture e le attrezzature necessarie per sottoporre tutti gli animali alle operazioni prescritte non sono ordinariamente disponibili nei luoghi di partenza o lungo i

percorsi interessati dalla transumanza e dall'alpeggio. L'applicazione generalizzata della misura rischia pertanto di imporre agli operatori un adempimento che, in numerosi contesti produttivi e territoriali, risulta materialmente difficoltoso o non concretamente eseguibile.

A ciò si aggiunge il profilo del **benessere animale**. La tosatura effettuata obbligatoriamente per finalità sanitarie, indipendentemente dal periodo dell'anno, dalle condizioni climatiche e dal normale ciclo produttivo dell'allevamento, può esporre gli ovini a condizioni climatiche sfavorevoli e determinare criticità particolarmente rilevanti nei mesi freddi, nelle aree montane e nei sistemi di allevamento transumante. La prescrizione dovrebbe pertanto essere valutata anche sotto il profilo della sua compatibilità con le esigenze fisiologiche degli animali e con le condizioni ambientali nelle quali essi vengono movimentati.

GESTIONE DELLA LANA E DEI REFLUI

L'applicazione della misura determina inoltre ulteriori conseguenze operative che necessitano di una disciplina chiara.

La lana prodotta dalla tosatura deve essere raccolta, movimentata e gestita nel rispetto della normativa applicabile, determinando ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

Analogamente, le operazioni di lavaggio e disinfezione di un numero potenzialmente elevato di animali generano reflui che non possono essere dispersi indiscriminatamente nell'ambiente e la cui raccolta e corretta gestione richiederebbero strutture e procedure difficilmente compatibili con le condizioni nelle quali si svolgono ordinariamente la transumanza e l'alpeggio.

Ne consegue che una misura apparentemente semplice – tosatura, lavaggio e disinfezione – presuppone in realtà la disponibilità di infrastrutture, attrezzature e sistemi di gestione dei residui che non risultano necessariamente presenti nei contesti territoriali interessati.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA MISURA

L'attuazione delle prescrizioni comporterebbe inoltre costi significativi a carico degli allevatori, connessi, tra l'altro, alla realizzazione o all'adeguamento delle strutture necessarie, all'acquisto o utilizzo degli impianti di lavaggio, all'approvvigionamento dei prodotti utilizzabili, alla manodopera aggiuntiva, alla gestione della lana e dei reflui e al rallentamento delle operazioni di movimentazione.

Tali oneri assumono particolare rilevanza qualora non siano accompagnati da specifici strumenti di sostegno economico o di compensazione.

Qualora l'Autorità ritenga indispensabile mantenere, in tutto o in parte, tali prescrizioni, appare pertanto necessario prevedere contestualmente **adeguate misure di sostegno economico**, analogamente a quanto previsto in altri ambiti per l'implementazione delle misure di biosicurezza, evitando di trasferire integralmente sugli allevatori il costo di prescrizioni straordinarie introdotte per finalità di sanità pubblica veterinaria.

CRITICITÀ RELATIVA AI PRODOTTI UTILIZZABILI DIRETTAMENTE SUGLI ANIMALI

Un ulteriore profilo che necessita di particolare attenzione riguarda la prescrizione di disinfezione degli animali.

Il Manuale Operativo per la Peste Suina Africana individua principi attivi e sostanze efficaci nei confronti del virus della PSA. L'efficacia di un principio attivo nei confronti del virus, tuttavia, non equivale di per sé all'autorizzazione di uno specifico prodotto per l'applicazione diretta sull'animale.

Occorre pertanto distinguere chiaramente tra prodotti destinati alla disinfezione di superfici, attrezzature, mezzi e strutture e prodotti che possano essere legittimamente e in sicurezza applicati direttamente sugli animali.

Prima di imporre un obbligo generalizzato di disinfezione degli animali appare quindi necessario che siano **espressamente individuati i prodotti autorizzati per tale specifico impiego, le relative modalità e concentrazioni di utilizzo, i tempi di applicazione e le eventuali precauzioni necessarie per la tutela della salute e del benessere animale e degli operatori**.

In assenza di indicazioni univoche in tal senso, la prescrizione determina un problema non soltanto di concreta applicabilità, ma anche di certezza per l'operatore chiamato ad adempiervi.

PROPOSTA

Alla luce delle criticità sopra illustrate, si propone il ripristino della disciplina prevista dall'Ordinanza n. 7/2025 in materia di pascolo, transumanza e alpeggio, mediante la conseguente modifica dell'articolo 10, punto 16, e la soppressione del punto B dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 4/2026.

In subordine, qualora si ritenga necessario mantenere specifiche misure aggiuntive di biosicurezza connesse alla movimentazione degli animali, si propone che esse siano preventivamente sottoposte a una valutazione di **efficacia, proporzionalità e concreta applicabilità**, tenendo conto:

1. delle effettive modalità di trasmissione della PSA e del rischio associato alla specifica movimentazione;
2. della disponibilità delle infrastrutture necessarie all'esecuzione delle operazioni prescritte;
3. della tutela del benessere animale, anche in relazione alla stagione, alle condizioni climatiche e alla destinazione degli animali;
4. della corretta gestione della lana, dei reflui e degli altri residui derivanti dalle operazioni;
5. dell'individuazione preventiva e inequivoca dei prodotti effettivamente autorizzati e idonei all'eventuale applicazione diretta sugli animali;
6. della sostenibilità economica delle misure e della contestuale previsione, ove queste comportino investimenti o costi straordinari, di adeguati strumenti di sostegno agli allevatori.

L'obiettivo deve essere quello di garantire un livello elevato di prevenzione sanitaria attraverso misure **scientificamente fondate, concretamente realizzabili e proporzionate al rischio**, evitando prescrizioni che, pur formalmente applicabili, risultino nella pratica difficilmente attuabili o possano determinare conseguenze incompatibili con il benessere animale e con le caratteristiche proprie della transumanza e dell'alpeggio.

STRATEGIA NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE RAZZE SUINE AUTOCTONE E DELLE RISORSE GENETICHE A RISCHIO

Nel pieno rispetto degli obiettivi di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana e valorizzando, ove ne ricorrano le condizioni, anche gli strumenti e le possibilità di deroga previsti dall'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, si propone la definizione di una **strategia nazionale organica per la salvaguardia delle razze suine autoctone italiane e del relativo patrimonio genetico**.

La diffusione della PSA e le conseguenti misure di abbattimento e restrizione possono infatti determinare, nel caso di popolazioni numericamente limitate o concentrate in specifici territori, un rischio che non riguarda soltanto la singola azienda interessata, ma la conservazione di linee genetiche e, nei casi più critici, della stessa razza.

La tutela di tale patrimonio richiede pertanto un sistema preventivo e permanente, capace di integrare **conservazione del germoplasma, conservazione in situ ed ex situ, biosicurezza e strumenti economici dedicati**.

RAFFORZAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DI CONSERVAZIONE DEL GERMOPLASMA

Si propone di rafforzare e completare con urgenza la rete nazionale per la conservazione del germoplasma delle razze suine autoctone, in coerenza con le Linee guida nazionali in materia di conservazione delle risorse genetiche animali.

A tal fine appare necessario:

- individuare con chiarezza il soggetto responsabile del coordinamento nazionale della rete;
- effettuare una ricognizione delle razze e delle linee genetiche maggiormente esposte al rischio di perdita;
- verificare consistenza, qualità, distribuzione e rappresentatività genetica del materiale attualmente conservato presso le strutture e le banche del germoplasma esistenti, compreso il materiale disponibile presso il centro di Lodi e gli altri centri interessati;
- individuare le razze e, all'interno di esse, le linee genetiche non ancora adeguatamente rappresentate nelle collezioni;
- programmare con carattere di urgenza nuovi prelievi e la conservazione di materiale genetico, inclusi seme, ovociti ed embrioni, secondo le possibilità tecniche e le priorità definite a livello nazionale;
- predisporre un sistema informativo nazionale che consenta di conoscere e aggiornare nel tempo la consistenza e la rappresentatività del patrimonio genetico conservato.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire, per ciascuna razza considerata a rischio, una riserva genetica sufficientemente rappresentativa da ridurre il pericolo di perdita irreversibile di biodiversità in conseguenza di emergenze sanitarie.

Istituzione di una rete nazionale di aziende custodi

La crioconservazione, pur essenziale, non può rappresentare l'unico strumento di tutela. Si propone pertanto l'istituzione e il finanziamento di una **rete nazionale stabile di aziende custodi delle razze suine autoctone italiane**, destinata alla conservazione in situ e, ove appropriato, ex situ delle popolazioni e delle linee genetiche considerate prioritarie.

La rete dovrebbe essere organizzata secondo criteri uniformi a livello nazionale e prevedere:

- criteri trasparenti per l'individuazione delle aziende custodi;
- requisiti di biosicurezza specificamente definiti in funzione del rischio sanitario;
- una distribuzione territoriale e genetica degli animali tale da evitare, per quanto possibile, un'eccessiva concentrazione delle popolazioni a rischio;
- programmi coordinati di conservazione e riproduzione;
- sistemi di monitoraggio sanitario e genetico;
- specifiche forme di indennizzo e sostegno economico per le aziende che assumono funzioni di conservazione;
- un coordinamento nazionale capace di integrare le attività delle aziende custodi con quelle delle banche del germoplasma, degli enti selezionatori e degli altri soggetti competenti.

Nella definizione della rete potranno essere valorizzate le esperienze già maturate a livello nazionale ed europeo nella conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali, adattandole alle specifiche esigenze sanitarie determinate dalla PSA.

MISURE FINANZIARIE DEDICATE

La tutela delle razze autoctone non può essere affidata esclusivamente agli obblighi e agli investimenti sostenuti dai singoli allevatori. Si propone pertanto il rafforzamento e il coordinamento delle misure finanziarie nazionali e regionali destinate agli allevamenti che svolgono una funzione di conservazione del patrimonio genetico suino italiano.

In particolare, dovrebbero essere previsti strumenti specifici per finanziare:

- la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle strutture di biosicurezza, con particolare riferimento alle recinzioni e agli altri sistemi destinati a impedire il contatto diretto o indiretto con i suidi selvatici;
- i programmi di raccolta, caratterizzazione e crioconservazione del germoplasma;
- il mantenimento delle aziende custodi e delle popolazioni riproduttive considerate strategiche;
- gli eventuali maggiori costi derivanti dall'applicazione di livelli di biosicurezza rafforzati;
- le attività di monitoraggio sanitario e genetico necessarie alla conservazione delle razze.

COORDINAMENTO NAZIONALE E GESTIONE DELL'EMERGENZA PSA

La strategia dovrebbe infine prevedere uno specifico coordinamento tra le Autorità sanitarie, le amministrazioni competenti in materia di agricoltura e biodiversità zootecnica, gli enti selezionatori, le banche del germoplasma, gli istituti scientifici e le Regioni.

In tale quadro, per gli stabilimenti che detengono razze rare o di particolare valore genetico dovrebbero essere preventivamente definiti **piani di emergenza per la conservazione del patrimonio genetico**, da attivare in caso di insorgenza di PSA o di incremento significativo del rischio epidemiologico.

Tali piani dovrebbero consentire di valutare tempestivamente, caso per caso e nel rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea, l'applicabilità delle misure consentite per gli animali detenuti in stabilimenti nei quali siano presenti razze rare o patrimonio genetico di particolare valore, evitando che la relativa valutazione venga affrontata soltanto nel momento dell'emergenza.

L'obiettivo complessivo è passare da una tutela prevalentemente emergenziale a una **politica nazionale preventiva di conservazione**, nella quale la protezione sanitaria dalla PSA e la salvaguardia della biodiversità zootecnica siano considerate obiettivi complementari e siano sostenute attraverso una programmazione stabile, risorse dedicate e responsabilità chiaramente individuate.

ANALISI DEL RISCHIO, TASK FORCE TECNICO-SCIENTIFICA E MAPPATURA TERRITORIALE

L'efficacia e la proporzionalità delle misure di prevenzione e controllo della PSA richiedono che le decisioni siano fondate su una analisi del rischio strutturata, documentata e differenziata in funzione delle diverse tipologie di allevamento, superando l'applicazione di criteri uniformi a sistemi produttivi che presentano caratteristiche strutturali, gestionali ed epidemiologiche profondamente diverse.

Come richiesto anche dal GOE è necessario attivare una task force che metta a punto criteri e strumenti per l'analisi del rischio differenziati per tipologia di allevamento. Nella task force devono essere presenti anche competenze di tipo zootecnico (CREA del MASAF, associazioni allevatori, esperti anche liberi professionisti) e veterinario con esperienza in progettazione e gestione di allevamenti semi bradi.

Sulla base dei criteri di analisi del rischio va mappato il territorio d'interesse per l'applicazione dell'ordinanza e definite apposite linee guida per la gestione delle misure a cui si devono attenere l'UCC e tutto il sistema coinvolto nell'applicazione dell'ordinanza.

LA BIOSICUREZZA

È necessario attivare un'unica task force multidisciplinare con il compito di definire criteri di analisi del rischio, linee guida di biosicurezza e strumenti di verifica specifici per gli allevamenti semibradi e di piccola scala.

EFSA raccomanda sistemi di categorizzazione degli allevamenti outdoor basati sul livello di biosicurezza e sottolinea la necessità di valutazioni aziendali oggettive; tale impostazione supporta un approccio graduato alle misure di controllo.

I RISARCIMENTI

Devono essere adeguate le tabelle per i risarcimenti diretti per gli animali certificati biologici e delle razze autoctone e degli allevamenti custodi della biodiversità capaci di riconoscere non solo il valore commerciale degli animali abbattuti, ma anche il loro valore genetico, storico e conservazionistico, nonché i maggiori danni indiretti subiti dagli allevamenti estensivi rispetto ai sistemi convenzionali e la perdita dei pagamenti PAC e ministeriali. E' necessario garantire tempestività e continuità ai risarcimenti evitando di lasciare le aziende per anni senza sostegno economico.

CONCLUSIONI

Le proposte formulate nel presente documento non sono finalizzate a ridurre il livello di tutela sanitaria assicurato dall'Ordinanza né a indebolire le misure di prevenzione e controllo della peste suina africana. Al contrario, intendono **rafforzarne l'efficacia, la sostenibilità e la concreta applicabilità**, attraverso una maggiore coerenza con le migliori evidenze scientifiche disponibili, con i principi di analisi del rischio, proporzionalità e adeguatezza delle misure e con il quadro normativo dell'Unione europea.

L'obiettivo è promuovere un modello di prevenzione e controllo nel quale le misure siano definite e graduate, per quanto possibile, sulla base della **valutazione del rischio effettivo**, tenendo conto delle caratteristiche del singolo allevamento, del contesto epidemiologico e territoriale, delle concrete vie di esposizione al virus e dell'efficacia delle misure di biosicurezza effettivamente adottate e verificate.

Si propone pertanto di superare gli automatismi basati esclusivamente sull'appartenenza a determinate categorie di allevamento, sostituendoli con un sistema fondato su **criteri oggettivi, verificabili e omogenei di analisi del rischio**, accompagnato da strumenti di valutazione adeguati alle diverse tipologie produttive e da linee guida operative comuni per le Autorità chiamate ad applicare le misure.

La finalità delle modifiche proposte è, dunque, quella di contribuire alla costruzione di un sistema di contrasto alla PSA **scientificamente fondato, epidemiologicamente efficace, proporzionato, concretamente attuabile e uniforme nella sua applicazione**, capace di coniugare la prioritaria tutela della sanità animale con la continuità delle attività zootecniche, evitare distorsioni del mercato e discriminazioni ingiustificate, garantire il benessere animale e la salvaguardia del patrimonio genetico rappresentato dalle razze suine autoctone italiane.

BIBLIOGRAFIA CITATA

- EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW). (2021). African swine fever and outdoor farming of pigs. EFSA Journal, 19(6), e06639. DOI: 10.2903/j.efsa.2021.6639.
- Bellini S., Salvato S., Bernardis M., Chiari M., Martinello F., Galimberti L., Maggiano V., Feliziani F., Farioli M., Alborali G.L. (2025). Epidemiological Characteristics of the African Swine Fever Genotype II Epidemic in Domestic Pigs in Lombardy (Northern Italy) in 2023 and 2024. Viruses, 17(3), 327. DOI: 10.3390/v17030327.
- Bellini S. et al. (2026). African Swine Fever (ASF): A Study to Identify Risk Factors Associated with the Introduction of the Disease into Pig Farms. Pathogens, 15(6), 569. DOI: 10.3390/pathogens15060569.
- Pavone S., Iscaro C., Dettori A., Feliziani F. (2023). African Swine Fever: The State of the Art in Italy. Animals, 13(19), 2998. DOI: 10.3390/ani13192998.
- EFSA (European Food Safety Authority). (2025). Epidemiological analysis of African swine fever in the European Union during 2024. EFSA Journal, 23(5), e9436. DOI: 10.2903/j.efsa.2025.9436.
- EFSA (European Food Safety Authority). (2026). Epidemiological analysis of African swine fever in the European Union during 2025. EFSA Journal, 24(5), e10106. DOI: 10.2903/j.efsa.2026.10106.

17 agosto 2026

Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia

Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio

Stefano Ciafani, presidente di Legambiente

Giuseppe Romano, presidente di AIAB

Antonio Lo Fiego, presidente di AIAB Emilia-Romagna

Caterina Santori, presidente di AIAB Toscana

Alessandro Triantafyllidis, presidente di AIAB Liguria e presidente della Rete di 22 Biodistretti AIAB

Paolo Di Francesco, presidente de La Buona Terra

Nicoletta Maffini, presidente di AssoBio

Piero Casale, presidente di Veterinari Senza Frontiere Italia

Fabrizio Garbarino, presidente di ARI (Associazione Rurale Italiana)

Riccardo Fortina, presidente di RARE (Associazione Razze autoctone a rischio di estinzione)

Nicolò Savigni, presidente del Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP

Vincenzo Di Nuzzo, presidente di ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi)

Mario Serpillo, presidente di UCI (Unione Coltivatori Italia)

Luca Alzona, vicepresidente di Slow Food Piemonte

Matteo Doveri, portavoce di Slow Food Liguria

Giuliana Daniele, presidente di Slow Food Lombardia

Claudia Zama, presidente Slow Food Emilia Romagna

Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana

Tiziana Sfriso, presidente del Distretto Biologico Parma Bio Valley

Viola Servi, presidente del Distretto Biologico Valli del Panaro e Appennino Modenese

Luca Paolo De Martin, presidente del Biodistretto Alte Valli

Lucio Cavazzoni, presidente del Bio Distretto Appennino Bolognese

Enea Burani, presidente del Distretto Biologico Bio Reggiano

Barbara Giorgi, presidente del Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano

Marcello Martini, presidente del Biodistretto Terre Bellunesi